REGOLAMENTO (CEE) N. 571/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3967/89 che fissa, per la campagna 1990, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 546/86 della Commissione, del 27 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 237/87 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 3967/89 [3], ha fissato, per la campagna di pesca 1990, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 570/90 della Commissione [4], i contingenti d'importazione dei prodotti soggetti alle restrizioni quantitative sono stati eliminati per quanto concerne la Repubblica portoghese; che questi prodotti non devono pertanto essere più sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3967/89 della Commissione è soppressa la parte B dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 13.
[3] GU n. L 385 del 30. 12. 1989, pag. 30.
[4] Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.